



COMUNE DI  
**MONTEGRIDOLFO**

PROVINCIA DI RIMINI  
47837 - Via Roma, n°2



P.IVA:  
00613010404

Telefono:  
0541/855054

Fax:  
0541/855042

E-Mail:  
comune@montegrifolfo.eu

PEC:  
comune.montegrifolfo@legalmail.it

**ORDINANZA N.5/2020**

**PROT. 1165**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO ULTERIORE DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 44 DEL 20/03/2020. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 4/2020 DEL 22/03/2020.**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

- dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
  - l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 20 marzo 2020 con cui sono state previste ulteriori disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini finalizzate ad un rafforzamento delle misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID19 a causa della preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, rappresentata dal Direttore Generale dell'ASL della Romagna con nota del 16 marzo 2020 prot. 2020/0067140/P che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell'intera area riminese, considerato inoltre che alcuni territori della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste un'assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento;
  - la dichiarazione del Direttore Generale dell'AUSL del 21 Marzo 2020 dove rimane forte la "preoccupazione sulla capacità, nelle prossime settimane, di dare adeguata risposta sanitaria ad un flusso di patologia così rilevante e conseguentemente sarà molto importante tutto ciò che si potrà garantire, attraverso uomini e mezzi, per il più rigoroso controllo della mobilità delle persone tra i Comuni della provincia e nondimeno verso i territori di confine con la provincia di Pesaro – Urbino e della Repubblica di San Marino, anch'essi pesantemente colpiti dal coronavirus", indicando ulteriori misure di contenimento sociale quali mezzi più potenti per limitare la circolazione del virus e farci uscire più rapidamente da questa difficile situazione
  - la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini ha individuato i varchi di controllo che dovranno essere presidiati dalle forze di polizia ed i punti di blocco stradali ove dovrà essere interdetta la circolazione, della cintura provinciale e interna;
  - L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22 Marzo 2020 *ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 44 DEL 20/3/2020 RELATIVA AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI;*
  - La propria precedente Ordinanza Sindacale n. 4/2020;

**RITENUTO**, a parziale integrazione e modifica della propria precedente Ordinanza Sindacale n. 4/2020 con la quale si ordinava l'istituzione di blocchi stradali con interdizione totale alla circolazione sulle aree di circolazione individuate dall'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini di inserire fra le strade già soggette alle limitazioni anche l'accesso sulla Via Tavolino e rivedere le misure da adottare;

**CONSIDERATO** che sul territorio di Montegridolfo in corrispondenza dei punti individuati, dall'Agenzia Regionale Sicurezza e territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini, sono presenti telecamere di videosorveglianza le cui registrazioni sono a disposizione della Polizia Locale dell'Unione della Valconca;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **ORDINA**

**dal 24 marzo fino al 3 aprile 2020**

è disposta l'istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dall'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Ambito di Rimini di seguito individuati:

- Confine Provincia Rimini Sud Pesaro Urbino Accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP 17;
- Confine Provincia Rimini Sud Pesaro Urbino Accesso a Via Pozzi da incrocio SP 17;
- Confine Provincia Rimini Sud Pesaro Urbino su SP 17 a ovest dell'incrocio con SP Carrate;
- Confine Provincia Rimini Sud Pesaro Urbino su Via Tavolino al confine con la Regione Marche.

Al fine di dare esecuzione a quanto sopra riportato è disposta la seguente regolamentazione della circolazione:

### **Sull'accesso a Via Ca' Baldo da incrocio SP 17:**

- blocco totale;
- divieto di transito

### **Sull'accesso a Via Pozze da incrocio SP 17:**

- blocco totale;
- divieto di transito

### **Sull'accesso su SP 17 a ovest dell'incrocio con SP Carrate:**

- semiblocco;
- Sistema di video sorveglianza

### **Sull'accesso su Via Tavolino al confine con la Regione Marche;**

- semiblocco;
- Sistema di video sorveglianza

## **ORDINA, altresì**

a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento sottolineando che è prescritto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ("per trasferimento in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 22 marzo 2020) situazioni di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020) ovvero per motivi di salute;

il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

### **AVVERTE**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

### **DISPONE**

L'Ufficio Tecnico del Comune dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montegridolfo.

Si trasmette il presente provvedimento a:

Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it

Polizia Locale dell'Unione della Valconca

All'Ufficio tecnico del Comune

Ai Carabinieri del Comando di Saludecio

Montegridolfo, lì 24 marzo 2020

Il Sindaco

Per. Ind. Lorenzo Grilli

*(f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)*